



IL CCNL ACCONCIATURA, ESTETICA, TRICOLOGIA NON CURATIVA, TATUAGGIO, PIERCING E CENTRI BENESSERE

Webinar – 29 luglio 2024

Centro Studi Nazionale - ANCL

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Validità del CCNL e ambito di applicazione;
- Bilateralità artigiana;
- Termini di preavviso;
- Causali e contratto a tempo determinato;
- Apprendistato professionalizzante;
- Classificazione del personale;
- Congedo per le donne vittime di violenza;
- Aumenti retributivi;
- Una tantum.



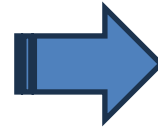
Dott. Michele Siliato

Consulente del Lavoro

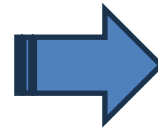
Componente del Centro Studi Nazionale ANCL

Struttura del nuovo CCNL

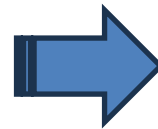
**CCNL
acconciatura ed estetica**



6 revisioni di articoli/integrazioni



Nuovi minimi contrattuali



Una tantum carenza contrattuale

Periodo di validità: **01/01/2023 – 31/12/2026**

Il contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Ambito di applicazione

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica ai lavoratori dipendente delle imprese di:

Acconciatura

Estetica

Tricologia non
curativa

Tatuaggio

Piercing

Toelettatura
di animali (se
prevalente)

Centri benessere (esclusi
stabilimenti termali e strutture
alberghiere)

Bilateralità



CCNL

Matricola INPS
CSC 4.xx.xx
Con c.a. 7B



Per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I, D. Lgs. n. 148/2015, i versamenti dovranno essere effettuati come segue:

- **cifra fissa pari ad euro 11,65** al mese per 12 mensilità destinata ad EBNA;
- cifra variabile pari allo **0,60%** della retribuzione imponibile destinata ad FSBA, di cui 0,15% a carico dipendente, **per le imprese fino a 15 dipendenti**;
- cifra variabile pari all'**1%** della retribuzione imponibile destinata ad FSBA, di cui 0,25% a carico dipendente, **per le imprese oltre 15 dipendenti**;
- cifra fissa pari ad euro 10,42 al mese per 12 mensilità destinata a **San.Arti.**

Art. 38 - Preavviso

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere formalizzati secondo le modalità previste dalla normativa vigente all'altra parte con un preavviso di:

Livello	Periodo
Livello 1	20 giorni lavorativi
Livello 2	20 giorni lavorativi
Livello 3	20 giorni lavorativi
Livello 4	15 giorni lavorativi

- ***I termini di preavviso decorrono da qualsiasi giorno del mese.***
- ***Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.***

Art. 22 – Contratto a tempo determinato

- *Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di **durata non superiore a dodici mesi**. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque **non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge**. Superati i periodi come sopra individuati, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato alla data di tale superamento.*
- *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del D.Lgs 81/2015 in aggiunta al periodo massimo come sopra definito un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti **può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso la Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.*

Art. 22, lett. f) - Causali

Ai sensi degli articoli 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, come novellati dall'art. 24 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 ulteriori condizioni previste dal presente CCNL per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi del presente CCNL sono individuate nei seguenti casi:

- ***Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.***

Art. 22 – Contratto a tempo determinato

Limiti massimi

Da zero a 5 dipendenti indeterminato / apprendistato	3 lavoratori a termine
Oltre 5 dipendenti e fino a 10 dipendenti	1 ogni 2 a T.I. con arrotondamento all'unità superiore
Oltre 10 dipendenti	20% con arrotondamento all'unità superiore

- *Il computo va effettuato con riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione.*
- *Sono esclusi da limitazioni quantitative:*
 - *i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;*
 - *i contratti conclusi nei primi 12 mesi di avvio nuove attività;*
 - *per lo svolgimento di attività stagionali;*
 - *i contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

Art. 23 – Stagionalità

- *oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella **concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici.***
- *La **contrattazione collettiva regionale** di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale.*
- *La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti **riguarda tutte le mansioni** contemplate nella classificazione del personale del presente CCNL, ivi comprese quelle che riguardano l'amministrazione e la vendita.*

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante

- a) Può essere stipulato con soggetti di **età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni** (e 364 giorni);
- b) Per coloro che sono in possesso di una **qualifica professionale**, ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato **a partire dal 17esimo anno di età**;
- c) Il contratto va redatto in **forma scritta** e dovrà contenere:
 - la qualifica che sarà acquisita alla conclusione del periodo di formazione;
 - la durata del periodo di formazione;
 - la retribuzione;
 - il periodo di prova;
 - il rinvio al PFI, che dovrà essere allegato al contratto anche in forma sintetica.
- d) **Precedenti periodi di apprendistato** svolti presso altri datori di lavoro devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché si faccia riferimento alle medesime mansioni e **l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi**. Tale periodo andrà documentato dall'apprendista all'atto dell'assunzione.
 - Le ore di formazione saranno proporzionate rispetto al periodo di apprendistato da svolgere;
 - La retribuzione iniziale sarà quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante

- a) La **durata minima** è fissata in 6 mesi.
- b) La **durata normale** è determinata come segue:
 - 1. **Gruppo – durata 5 anni** (mansioni «artigiane»)
 - Acconciatore/Acconciatrice maschile e femminile
 - Estetista
 - Tatuatore/tatuatrice
 - Massaggiatore/massaggiatrice
 - Operatore tricologico
 - 2. **Gruppo – durata 18 mesi**
 - Manicure e pedicure, esclusivamente estetico
 - 3. **Gruppo – durata 36 mesi**
 - Qualifiche impiegatizie.
- Per gli apprendisti dipendenti dalle piccole-medie imprese la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni, a tutti gli effetti retributivi.
- Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al secondo gruppo non deve comunque considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della normativa vigente.
- I lavoratori al termine del periodo di apprendistato vengono inquadrati a partire dal 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati a partire dal 2° livello.
- **Il rapporto di apprendistato non può essere inferiore a 20 ore settimanali.**

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante - retribuzione



Tabella 1

Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni)

I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
65%	65%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	95%	100%

Tabella 3

Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica

I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem
65%	65%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	100% (*)

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante - retribuzione



Tabella 2

Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi)

I sem	II sem	III sem
63%	80%	100%

Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)

I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem
65%	65%	70%	78%	85%	85%

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante - retribuzione



Tabella 1

Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni)

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>	<i>VII sem</i>	<i>VIII sem</i>	<i>IX sem</i>	<i>X sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	95%	100%

Tabella 3

Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>	<i>VII sem</i>	<i>VIII sem</i>	<i>IX sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%	90%	90%	100% (*)

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante - retribuzione

Tabella 2

Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi)

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>
70%	80%	100%



Tabella 4

Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)

<i>I sem</i>	<i>II sem</i>	<i>III sem</i>	<i>IV sem</i>	<i>V sem</i>	<i>VI sem</i>
70%	70%	70%	78%	85%	85%

Art. 25 – Apprendistato professionalizzante - decorrenza



17) Decorrenza

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo. Sono fatte salve le diverse e specifiche decorrenze previste per i singoli istituti ivi normati.

Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di acconciatura

Livello	Descrizione	Mansioni
Primo	Vi appartengono quei lavoratori in possesso dell'abilitazione professionale che hanno competenze di esecuzione, gestione e supervisione delle lavorazioni eseguite dentro e fuori il salone. Nello specifico, vi appartengono i lavoratori in grado di proporre alla clientela e di svolgere tutte le prestazioni e i trattamenti che rientrano nella definizione normativa dell'attività di acconciatura e che sono volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. In particolare, tali lavoratori dovranno essere in grado di eseguire: - Tutte le tecniche di taglio quali (...) - Tutte le tecniche di acconciatura quali (...) - I trattamenti chimico-cosmetologici tra cui (...) - Tutte le tecniche di rasatura della barba: (...) - Preparazione ai fini dell'applicazione di parrucche e/o patch cutanee previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini. Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegate di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda e i lavoratori responsabili dell'organizzazione e del mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale e dell'identificazione di situazioni di rischio potenziale. <u>Vi appartengono infine i lavoratori che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto) ai quali viene riconosciuta inoltre un'indennità di funzione specifica nella misura minima di euro 100 lordi mensili per tredici mensilità.</u>	• Responsabile di salone; • Impiegato di concetto; • Responsabile igiene e sicurezza; • Direttore amministrativo; • Preposto; • Acconciatore specialista; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di acconciatura		
Livello	Descrizione	Mansioni
Secondo	<i>Vi appartengono quei lavoratori in possesso di qualifica che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello, siano in grado di proporre alla clientela e di eseguire:</i> <i>- Tutte le tecniche di acconciatura quali messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).. Realizzazione di acconciature da giorno, e semplici acconciature da sera e da cerimonia. Brushing (spazzolatura) e touching dei capelli.</i> <i>- Tutti i trattamenti chimico-cosmetologici tra cui detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. \Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.</i> <i>Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente le più semplici tecniche di taglio dei capelli e il taglio della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute.</i> <i>Vi appartengono, infine, gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto/addetta alla reception/vendita di prodotti cosmetici inerenti esclusivamente ai trattamenti e ai servizi effettuati.</i>	• Acconciatore per uomo/donna; • Addetto al trattamento dei capelli; • Cassiere; • Addetto alla reception; • Addetto alla vendita di prodotti cosmetici.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di acconciatura		
Livello	Descrizione	Mansioni
Terzo	<i>Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire assistenza ai clienti ed eventualmente di eseguire le più semplici tecniche di acconciatura (quali messa in piega con spazzola e phon e stiratura e ondulazioni a ferro) e alcuni trattamenti chimico-cosmetologici (quali deterzione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello, applicazione di tinture). Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice maschile dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.</i> <i>Vi appartengono inoltre tutti quei lavoratori che hanno compiuto l'apprendistato nel settore e che sono in possesso di attestato professionale.</i> <i>Vi appartengono, inoltre, i lavoratori che svolgono prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.</i>	• Acconciatore semplice; • Shampista; • Addetto all'applicazione di tinture; • Addetto alla manicure; • Addetto alla pedicure.
Quarto	<i>Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.</i> <i>Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello.</i> <i><u>La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.</u></i> <i>I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.</i>	• Addetti alle pulizie; • Addetti agli arredi; • Shampista di primo ingresso; • Addetto alle tinture di primo ingresso; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di estetica

Livello	Descrizione	Mansioni
Primo	<i>Vi appartengono quei lavoratori in possesso della qualificazione professionale che hanno competenze di esecuzione, gestione e supervisione delle lavorazioni eseguite dentro e fuori il centro.</i> <i>Nello specifico, vi appartengono i lavoratori in grado di proporre alla clientela e di svolgere tutte le prestazioni e i trattamenti che rientrano nella definizione normativa dell'attività di estetista,(...)</i> <i>In particolare, tali lavoratori dovranno essere in grado di eseguire attraverso l'attuazione di tecniche manuali, l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico (di cui al decreto 206 del 2015), l'applicazione dei prodotti cosmetici:</i> <i>A) la pulizia ed i trattamenti del viso ;B) i trattamenti estetici del corpo; C) il massaggio estetico del viso e del corpo; D) la depilazione; E) le attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici anche semipermanenti; F) le attività di micropigmentazione (trucco permanente e camouflaging); G) le attività di sauna; H) tutte le tipologie di trucco (es. trucco giorno - sera, trucco da cerimonia, trucco teatrale, scenico, televisivo) (make up artist)</i> <i>a questo livello, appartengono inoltre i lavoratori in possesso della qualificazione professionale di estetista che svolgono l'attività da almeno tre anni ed in possesso di appositi attestati di frequenza di corsi di formazione rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciute dalla Regione in grado di eseguire le suddette attività su soggetti in condizioni di fragilità.</i> <i>Vi appartengono, inoltre, i lavoratori con mansioni impiegate di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda e i lavoratori responsabili dell'organizzazione e del mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale e dell'identificazione di situazioni di rischio potenziale.</i> <i><u>Vi appartengono infine i lavoratori che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto) ai quali viene riconosciuta inoltre un'indennità di funzione specifica nella misura minima di euro 100 lordi mensili per tredici mensilità.</u></i>	• Responsabile di centro estetico; • Impiegato di concetto; • Responsabile igiene e sicurezza; • Direttore amministrativo; • Preposto; • Estetista specialista; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di estetica

Livello	Descrizione	Mansioni
Secondo	Vi appartengono quei lavoratori in possesso della qualifica che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello, siano in grado di proporre alla clientela ed eseguire: - la pulizia ed i trattamenti del viso; A) i trattamenti estetici del corpo; B) il massaggio estetico del viso e del corpo; C) la depilazione; D) le attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali (di mani e piedi) di prodotti specifici anche semipermanenti; E) le attività di micropigmentazione (trucco permanente e camouflage); F) le attività di sauna; G) tutte le tipologie di trucco (es. trucco giorno e semplici tipologie di trucco da sera, da cerimonia, teatrale, scenico, televisivo). Vi appartengono inoltre, i lavoratori che, pur non avendo la qualifica, sono in possesso di attestati di frequenza, rilasciati da scuole accreditate e/o riconosciuti dalla Regione, di corsi di formazione per ricostruzione e decorazione unghie, make-up artist, massaggiatore olistico, trattamenti di laminazione o extension ciglia e sopracciglia. Vi appartengono i lavoratori in grado di avvalersi dell'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche (con la supervisione di un primo livello per quelle ad alta tecnologia come per es. il laser), i lavoratori che svolgono attività di cassa e vendita di prodotti cosmetici inerenti esclusivamente ai trattamenti e ai servizi effettuati. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore.	• Addetto alla cura delle unghie; • Massaggiatore; • Addetto alla sauna; • Addetto alla cura del viso; • Truccatore; • Addetta alla gestione delle prenotazioni; • Cassiera; • Addetto alla vendita di prodotti cosmetici.
Terzo	Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire assistenza ai clienti ed eventualmente eseguire, anche utilizzando alcune elementari attrezzature elettromeccaniche, le seguenti mansioni: - manicure e pedicure estetico - pulizia del viso - depilazione - trucco di base - massaggio estetico - assistenza al cliente nei trattamenti benessere.	• Addetto alla manicure estetica; • Addetto alla pulizia del viso; • Addetto all'assistenza clienti in centri benessere; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di estetica		
Livello	Descrizione	Mansioni
Quarto	<i>Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.</i> <i>Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello.</i> <u><i>La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.</i></u> <i>I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.</i>	• Addetti alle pulizie; • Addetti agli arredi; • Addetta alla manicure estetica di primo ingresso; • Addetto all'assistenza clienti di primo ingresso; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di tricotologia

Livello	Descrizione	Mansioni
Primo	<i>Vi appartengono i lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli, determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano lo stato di avanzamento in relazione ai trattamenti e alle protesi applicate, curano gli inventari dei prodotti e protesi.</i>	• Responsabile di centro; • Coordinatore; • Addetto alla consulenza tricotologica; • Etc.
Secondo	<i>Vi appartengono i lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e sotto la supervisione dello stesso responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite. Vi appartengono inoltre i lavoratori che, su istruzione del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie.</i>	• Impiegato; • Cassiere; • Addetto alle protesi; • Contabile interno; • Etc..
Terzo	<i>Vi appartengono i lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, approntamento shampooing, tinte su protesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Ovvero i lavoratori addetti alla lavorazione dei capelli.</i>	• Addetto alle applicazioni; • Addetto alla tinteggiatura; • Addetto alla lavorazione dei capelli; • Etc.
Quarto	<i>Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.</i> <i>Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello.</i> <i><u>La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.</u></i> <i>I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.</i>	• Addetti alle pulizie; • Addetti agli arredi; • Addetta alla lavorazione dei capelli di primo ingresso; • Etc.

Art. 13 – Classificazione del personale



Imprese di tatuaggio e piercing

Livello	Descrizione	Mansioni
Primo	<i>Vi appartengono i lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che coordinano le attività (esecutive, approvvigionamento magazzino, manutenzione strutture e macchinari, gestione clienti, rapporti con autorità e amministrazioni, conduzione amministrativa dell'azienda) del centro e provvedono alla gestione della linea di condotta professionale e artistica dell'attività coordinando il lavoro dei tatuatori/piercers e del personale addetto alle relazioni coi clienti. La competenza professionale permette loro di svolgere le mansioni dei colleghi di livello inferiore ivi compreso l'uso delle apparecchiature per l'esercizio dell'attività di piercing e tatuaggio. Possono delegare personale adeguatamente preparato alla gestione di uno o più aspetti delle attività del centro.</i>	• Responsabile di centro; • Responsabile tatuatore; • Coordinatore; • Etc.
Secondo	<i>Vi operano i lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel 1° livello, siano in grado di eseguire tutti i trattamenti di tatuaggio e piercing secondo la propria competenza.</i>	• Tatuatore; • Addetto ai piercing.
Terzo	<i>Vi appartengono i lavoratori, eventualmente in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) le cui mansioni, all'interno del centro, siano limitate alle attività di segreteria, relazione con i clienti, cassiere, attività di pulizie e disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, pulizia e disinfezione degli arredi e dei locali, preparazione del cliente al trattamento, allestimento del campo di lavoro e pulizia e disinfezione della zona di lavoro dopo il trattamento.</i>	• Addetto alla segreteria; • Addetto alla ricezione dei clienti; • Addetto alla sterilizzazione; • Addetto all'allestimento e disinfezione; • Etc.
Quarto	<i>Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. <u>La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.</u> I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.</i>	• Addetti alle pulizie; • Addetti agli arredi; • Addetto alla sistemazione del magazzino.

Art. 13 – Classificazione del personale

Imprese di toelettatura di animali d'affezione

Livello	Descrizione	Mansioni
Primo	<i>Vi appartengono i lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che coordinano le attività del centro toelettatura e che provvedono alla gestione della linea di condotta professionale dell'attività, coordinando il lavoro del personale dipendente/addetto. La competenza professionale permette loro di svolgere le mansioni dei colleghi di livello inferiore ivi compreso l'uso delle apparecchiature e dei prodotti destinati ai trattamenti e alle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio del pelo volti a mantenere pulito e ordinato il mantello dell'animale di affezione, nonché a fornire al proprietario dell'animale suggerimenti in ordine all'igiene e alla cura estetica, ai prodotti da utilizzare. In particolare, tali operatori dovranno essere in grado di eseguire, tutte le tecniche di toelettatura.</i>	• Coordinatore responsabile del centro; • Toelettatore specializzato; • Etc.
Secondo	<i>Vi operano i lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel 1° livello, siano in grado di proporre alla clientela ed eseguire le tecniche di toelettatura.</i>	• Toelettatore; • Addetto alla consulenza e recezione clienti;
Terzo	<i>Vi appartengono i lavoratori le cui mansioni, all'interno del centro, siano limitate ad alcune attività di toelettatura oltre a quelle di segreteria, relazione con i clienti, pulizia e disinfezione degli arredi e dei locali, preparazione dell'animale al trattamento, allestimento del campo di lavoro e pulizia e disinfezione della zona di lavoro dopo il trattamento, assistenza alle attività di toelettatura.</i>	• Addetto alla segreteria; • Receptionist; • Addetto all'allestimento; • Addetto alla disinfezione;
Quarto	<i>Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.</i> <i>Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello.</i> <i><u>La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.</u></i> <i>I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.</i>	• Addetti alle pulizie; • Addetti agli arredi; • Addetto alla sistemazione del magazzino.

Art. 61 – Congedi per le donne vittime di violenza

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione-per un **periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.**

Come condizione di miglior favore il contratto stabilisce **ulteriori 3 mesi di aspettativa di cui 2 retribuiti con una indennità erogata dall'azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare.** L'indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.

Terminati i due mesi di aspettativa indennizzata al 30% la lavoratrice ha diritto ad un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di 30 giorni.

Tabelle retributive

Livello	In vigore al 30/04/2024	Prima tranche dal 01/05/2024	In vigore dal 01/05/2024	Seconda tranche dal 01/01/2025	Dal 01/01/2025
1°	€ 1.511,46	+ € 80,83	€ 1.592,29	+ € 57,73	€ 1.650,02
2°	€ 1.380,74	+ € 73,84	€ 1.454,58	+ € 52,74	€ 1.507,32
3°	€ 1.309,00	+ € 70,00	€ 1.379,00	+ € 50,00	€ 1.429,00
4°	€ 1.234,19	+ € 66,00	€ 1.300,19	+ € 47,14	€ 1.347,33

Livello	Terza tranche dal 01/01/2026	In vigore dal 01/01/2026	Quarta tranche dal 01/10/2026	Dal 01/10/2026
1°	+ € 49,65	€ 1.699,67	+ € 23,09	€ 1.722,76
2°	+ € 45,36	€ 1.552,68	+ € 21,10	€ 1.573,78
3°	+ € 43,00	€ 1.472,00	+ € 20,00	€ 1.492,00
4°	+ € 40,54	€ 1.387,87	+ € 18,86	€ 1.406,73

Una tantum

Ad integrale copertura del **periodo di carenza contrattuale (01/01/2023 – 30/04/2024)**, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari **a 80 euro**.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni:

- la prima pari a **40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024**,
- la seconda pari a **40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024**.

Agli **apprendisti** in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del **70%** con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Una tantum

Lavoratore a tempo parziale 75% (30 ore settimanali) assunto il 2 gennaio 2019:

Anno	Computo mesi
2023	12 mesi
2024	4 mesi
Totale	16 mesi



Una tantum 07/2024

= € 40 x 75% / 16 mesi x 12 mesi = € 22,50

- Ritenute INPS = c.a. € 2,07
- Ritenute fiscali T.S. = c.a. € 4,70

= € 40 x 75% / 16 mesi x 4 mesi = € 7,50

- Ritenute INPS = c.a. € 0,69
- Ritenute fiscali T.O. = c.a. € 1,63

Importo lordo una tantum = € 30,00

Importo percepito lavoratore = € 20,91

Costo aziendale = € 38,08

Thank
you

Il presente materiale sarà
disponibile
su www.ancl.it

Dott. Michele Siliato

Consulente del Lavoro e

Componente del Centro Studi Nazionale ANCL